

CRON. TEL. 471/2020
Proc. n. 2391/2018 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 2391/2018 V.G., proposto da [redacted];

Letto il piano del consumatore depositato dai ricorrenti il 22/5/2019;

Letta la relazione, depositata il 28/5/2019, della dott.ssa Eliana D'Apolito (professionista nominata ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dall'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Foggia), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

Considerato che l'istante ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

Considerato, anche in base alla relazione della dott.ssa D'Apolito :

- che l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

- che il proponente risulta debitore dei seguenti importi:

- 1) € 80.615,11 verso UNICREDIT spa, da mutuo ipotecario;



- 2) debito di originari € 16.332,40 verso COMPASS SPA chirografario – finanziamento in corso di regolare pagamento;
- 3) debito di originari € 42.000,00 verso ACCEDO SPA chirografario – finanziamento in corso di regolare pagamento;
- 4) € 16.978,36 verso Hera Comm s.r.l., chirografario;
- 5) debito di originari € 6.870,62 verso Intesa San Paolo chirografario – finanziamento in corso di regolare pagamento;
- 6) € 2.550,00 verso Banca Intesa San Paolo, chirografario;

- che il proponente è titolare del reddito da pensione di € 2.060,00;

- che sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni, atteso che attualmente il Leggieri è onerato del pagamento mensile delle rate dei suddetti mutui/finanziamenti per il complessivo importo di € 1.460,86, così che il rapporto rata/reddito (1.460,86/2.058,00) è pari al 71%, oltre il debito “sentenza HERA”;

- che il piano prevede:

* il pagamento del creditore privilegiato/ipotecario nella misura del 100%, con le seguenti modalità: secondo le modalità fissate nel contratto di mutuo nel rispetto del piano di ammortamento previsto per una rata mensile di euro 712,65 che alla 121° la rata sarà di euro 700,56 come da piano di ammortamento alla data del 19.09.2016 allegato al mutuo;

* il pagamento dei creditori chirografari con le seguenti modalità:

- Finanziamento Compass Spa: restituzione di euro 6.532,96 per sorte capitale pari al 40,00% (16.332,40* 40% = 6.532,96), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà per la durata di anni otto (96 rate) per una rata mensile di euro 68,05;
- Finanziamento Accedo Spa: restituzione di euro 12.180,00 per sorte capitale pari al 40,00% (30.450,00* 40% = 12.180,00), nulla per gli interessi. La restituzione avverrà per la durata di anni otto (96 rate) per una rata di euro 126,88;
- Compenso Legale per sentenza numero 21275/2016: restituzione di euro 5.405,14 pari al 40,00% (13.512,84 * 40% = 5.405,14) a cui si aggiungono euro 515,70 per cassa ed euro 2.949,82 per iva, così in uno la complessiva somma di euro 8.870,66. Nulla per interessi. La restituzione avverrà per la durata di anni 6 (72 mesi) per una rata di euro 123,20;
- Finanziamento Intesa San Paolo Spa: restituzione di euro 2.631,59 pari al 40,00% (6.578,98* 40% = 2.631,59). Nulla per interessi. La restituzione avverrà per la durata di anni 5 (60 mesi) per una rata di euro 43,85;
- Affidamento Banco di Napoli. restituzione di euro 1.020,00 pari al 40,00% (2.550,00 * 40% = 1.020,00). Nulla per interessi. La restituzione avverrà per la durata di mesi 12 per una rata di euro 85,00;

* il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (euro 5.340,00 all'OCC; euro 1.350,00 oltre cassa e iva al difensore del proponente, avv. Civitavecchia), con le seguenti modalità: nei primi 9 mesi successivi all'omologa, con rata di euro 783,66;

- **che** il piano si fonda sul reddito netto mensile da pensione: € 2.060,00 circa del quale è titolare il Leggieri;



Rilevato che la COMPASS BANCA s.p.a. si è opposta all'omologa eccependo l'insussistenza della meritevolezza, l'eccessiva riduzione del credito e l'eccessiva durata del piano;

OSSERVA

A) in ordine alla ammissibilità ed alla durata del piano

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).

In merito alla durata del piano (8 anni per i crediti di maggior importo, 1, 5 o 6 anni per i crediti di importi minori), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario in un termine più lungo di quello previsto la norma, ma per un verso il creditore ipotecario non si duole di ciò non essendosi opposto all'omologa, e per altro verso la rateizzazione è perfettamente in linea con l'originaria durata del mutuo.

Ad ogni modo, stante l'opposizione sul punto della Compass, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o,



con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine di 8 anni previsto per i crediti di più rilevante entità, tra questi quello della Compass, non può essere ritenuto lungo, in considerazione della entità della debitoria, delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento (determinato in € 1.050,00 mensili).

B) in ordine alla meritevolezza

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08-04-2018; Trib. Udine 04-01-2017);

Non rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti e da quella acquisita dall'OCC e prodotta in questa sede si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti possa concretamente essere imputato a peggioramento delle condizioni di salute della [redacted] nella, conseguente all'aggravamento nel tempo della malattia dalla quale la stessa è affetta, ed alla conseguente necessità di cure mediche.

Dalla documentazione medica prodotta in giudizio emerge, invero, che [redacted] ha patito i primi ricoveri presso il reparto di [redacted] nell'anno [redacted], e che negli anni successivi è progressivamente peggiorata quanto al decadimento psichico, essendo affetta da [redacted]



sinistra"; negli anni vi è aggravamento sino al 2015, quando la [redacted] propone giudizio per il riconoscimento dell'invalidità civile, nel corso del quale, in esito ad espletamento di consulenza medica di ufficio, stessa è riconosciuta invalida in misura dell'84% a causa della patologia neurologica che ne ha lesa l'integrità neuropsichica (con riconoscimento in favore della stessa della pensione di invalidità).

Diversamente da quanto assunto dalla Compass, il debito principale assunto dai [redacted] (quello oggi dell'Unicredit risale all'anno 2009, ed è assunto verso il Banco di Napoli S.p.A. giusta contratto di mutuo ipotecario per notaio [redacted] del 17/02/2009; il suddetto credito nel 2012 viene ceduto dal Banco di Napoli all' ISP OGB Srl. Nel 2015, con atto pubblico per notaio Bruno di Carlo di Foggia, l'Unicredit concede al [redacted] un mutuo che viene utilizzato ai sensi dell'articolo 1202 c.c. per estinguere il debito di pari importo che gli odierni ricorrenti avevano nei confronti dell' ISP OGB Srl-Banco di Napoli di cui all'originario mutuo del 2009, e l'Unicredit S.p.A. ottiene contestualmente dal Banco di Napoli la surrogazione nell'ipoteca originariamente iscritta nei confronti degli odierni ricorrenti sull'immobile costituente la l'abitazione familiare all'atto della concessione del mutuo del 2009. Da ciò si comprende come la condizione di sovraindebitamento, lungi dall'essersi creata a distanza di dieci anni dall'insorgenza della malattia della [redacted] temporalmente collegata all'aggravamento sino all'anno 2015 delle condizioni di salute della stessa ed alla conseguente esigenza di trovare provvista finanziaria per le relative cure, con debitoria che si è andata a cumulare a quella del mutuo contratto diversi anni prima. Ciò è dimostrato anche dal fatto che i ricorrenti, per come si evince dalla relazione dell'OCC, negli anni dal 2016, lungi dal non voler adempiere le obbligazioni assunte, hanno rinegoziano anche gli altri finanziamenti per tentare di sostenerne il relativo complessivo carico, ed hanno comunque continuato a pagare tutti i mutui/finanziamenti, nonostante le relative rate da tempo siano di importo superiore al sostenibile avuto riguardo al reddito dei coniugi.

Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*, e non imputabili ai ricorrenti.

C) in ordine alla percentuale di soddisfazione per i creditori chirografari prevista dal piano

La Compass, come si è detto, ha contestato anche la percentuale di soddisfazione del proprio credito, ritenendola insufficiente.

Secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. da ultimo, Tribunale Salerno 03/06/2019), nell'ambito del piano del consumatore, ove creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore, il giudice è chiamato a dichiarare inammissibili piani che prevedano percentuali di soddisfazione irrisorie dei creditori. La irrisorietà della percentuale di soddisfazione va esaminata caso per caso, ma può considerarsi certamente non irrisoria una percentuale di soddisfacimento non inferiore al 20%.

Nel caso di specie i creditori chirografari sono tutti soddisfatti (con ragionevole certezza, stante la natura della prestazione pensionistica che costituisce la provvista del piano) in una percentuale del 40%, che di certo non è irrisoria.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:



Omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED], depositato il 22-28/5/2019, predisposto dall'OCC dott.ssa Eliana D'Apolito;

- 1) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 2) **Stabilisce**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 3) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott.ssa Eliana D'Apolito, a tutti i creditori;
- 4) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che il Gestore della crisi, dott.ssa Eliana D'Apolito, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 5) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, L. N.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, depurato dei dati personali e sensibili;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott.ssa Eliana D'Apolito.

Foggia, 08/09/2020.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELENOTARIALMENTE
IN DATA

18/09/2020

